



**Comune di Cornaredo**  
**(Città metropolitana di Milano)**

\*\*\*\*\*

**DELIBERAZIONE C. C. N° 13 DEL 29-03-2023**

**Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale**

**OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2023 DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DELL'ALIQUOTA E DELLA SOGLIA DI ESENZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventinove** del mese di **Marzo** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

SANTAGOSTINO YURI	P	PRAVETTONI FLORA	P
MEREGALLI CARLO	P	MARIA	P
BRIANZA MARCO	P	AIRAGHI RENZO	P
DAMETTI SUSANNA	P	LAVIANI RENATO	P
AIRAGHI ELENA	P	GAMBINI CHRISTIAN	P
GHEZZI FLAVIO	P	TIRABOSCHI RENATO	P
DI PADOVA GABRIELE	A	VERBARI SAVERIO	P
BONGIORNO VINCENZO	A	LOCATI ROSALBA	P
SALVATORE	A	ANTONIA	P
LISENA SILVIA	P	CARDILLO MARCO	A

TOT. ASSENTI **3**

TOT. PRESENTI **14**

Partecipa alla seduta la Sig.ra **RAGOSTA FLAVIA** Segretario Comunale del Comune

Assume la presidenza la Sig.ra **DAMETTI SUSANNA**, Presidente, la quale, riscontrata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**Il Verbale integrale della seduta consiliare odierna è riprodotto su file audio ed è conservato agli atti della segreteria generale.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Relaziona l'assessore Maria Caterina Vono;

**PREMESSO** che l'art.1 c.738 della Legge n.160/2019 (Legge di Bilancio 2021) ha soppresso l'Imposta Unica Comunale (IUC) istituita dall'art.1 c.639 della Legge n.147/2013 ad eccezione delle norme relative alla TARI ed ha istituito l'Imposta Municipale Propria (IMU) che incorpora di fatto la soppressa TASI assorbendone le aliquote;

**CONSIDERATO** che in relazione all'Imposta Municipale Propria (IMU) si rende necessario stabilire le aliquote e le detrazioni da applicare per l'anno 2023;

**VISTI** i successivi commi dal n.739 al 783 dell'art.1 della stessa Legge n.160/2019 (Legge di Bilancio 2020);

**RICHIAMATO** in particolare il comma 755 dell'art.1 della Legge n.160/2019 (Legge di Bilancio 2020), che stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015;

**DATO ATTO** che il Comune di Cornaredo si è avvalso continuativamente con espressa deliberazione del Consiglio Comunale (deliberazioni C.C. n.31/2015, n.14/2016, n.6/2017, n.57/2017 e n.7/2019), per ognuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 della possibilità di applicare la maggiorazione TASI sopra richiamata, prevedendo costantemente un incremento dello 0,5 per mille dell'aliquota TASI sulle abitazioni principali (dal 2,5 al 3 per mille) e dello 0,3 sull'aliquota da applicare sulle altre tipologie (da 10,60 a 10,90 per mille altri immobili – da 6,00 al 6,30 per mille sulle abitazioni principali di lusso, etc.);

**DATO ATTO**, inoltre, che il Comune di Cornaredo con deliberazioni C.C. n.8/2020, C.C. n.12/2021 e C.C. n.12/2022 si è avvalso costantemente a partire dall'anno 2020 della possibilità offerta dal comma 755 dell'art.1 della Legge 160/2019 di aumentare l'aliquota massima IMU, fissata all'1,06 per cento, nella stessa misura già costantemente deliberata per la maggiorazione TASI per ognuno degli anni d'imposta dal 2015 al 2019;

**RICHIAMATI**, altresì, per quanto concerne l'Addizionale Comunale all'Irpef:

-il D.Lgs. n. 360/1998, istitutivo dell'addizionale comunale IRPEF a decorrere dall'anno 1999;

-l'art. 52, comma 1, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ove si prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

-l'art. 1, commi 142, 143 e144, della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), recanti sostanziali novità nella disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF, modificando l'art.1 del D.Lg s. n. 360/1998, istitutivo dell'imposta stessa, prevedendo la possibilità, con regolamento adottato ai sensi del D.Lgs. n. 446/97, di disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPE, fino a 0,8 punti percentuali, con possibilità di stabilire soglie di esenzione.

**DATO ATTO** che l'art.173 del vigente Testo Unico delle Entrate Comunali (TUEC) del Comune di Cornaredo stabilisce che a decorrere dall'01/01/2012 l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF è stabilita nella misura dello 0,8% (zerovirgolaottopercento) e che a decorrere dall'01/01/2015 è stabilita inoltre l'esenzione totale dal pagamento dell'Addizionale Comunale all'IRPEF per i redditi imponibili annui di importo pari o inferiore ad euro 10.000,00 (diecimila);

#### **VISTI:**

- l'art. 172, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, ove si prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ove si stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) ove si dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;

**PRESO ATTO** che il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2023 da parte degli Enti Locali territoriali è stato differito al 30 aprile 2023 ai sensi dell'articolo 1 comma 775 della Legge 29 dicembre 2022, n.197 (G.U. Serie generale n.303 del 29/12/2022);

**RITENUTO**, pur in vigenza del principio di legge sopra indicato di conferma automatica, in caso mancata deliberazione dei relativi valori per l'esercizio in corso, delle aliquote, delle detrazioni e delle esenzioni dell'anno precedente, di dover confermare espressamente anche per l'anno 2023 le stesse aliquote, detrazioni ed esenzioni d'imposta già deliberate dall'Ente per l'IMU e l'Addizionale Comunale all'Irpef per l'esercizio 2022, e ciò sia in via prudenziale tenendo presenti le disposizioni normative in merito all'applicazione della ex maggiorazione Tasi all'interno della nuova Imu, sia per finalità di maggiore trasparenza e conoscibilità dei suddetti valori da parte dei contribuenti;

**CONSIDERATO**, pertanto, di confermare anche nell'anno 2023 la maggiorazione TASI, confermando pertanto le stesse aliquote IMU deliberate per l'anno 2022, come di seguito elencate:

1) Aliquota Abitazione principale, da applicare esclusivamente agli immobili appartenenti alle categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9 ed alle relative pertinenze, all'interno delle quali possono essere comprese, al massimo, n.1 unità immobiliare appartenente alla categoria catastale C/2, n.1

unità appartenente alla categoria catastale C/6 e n.1 unità appartenente alla categoria catastale C/7:

**6,30 per mille;**

2) Aliquota abitazione principale e pertinenze, da applicare esclusivamente agli immobili appartenenti alle categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9, per i nuclei familiari titolari esclusivamente di redditi da lavoro dipendente/pensione sia nell'anno precedente a quello di riferimento sia nell'esercizio in corso, proprietari solo dell'abitazione principale e delle relative pertinenze (fino ad un massimo di tre ai sensi del C.C.) e con certificazione ISEE non superiore a euro 8.500. L'agevolazione è riconosciuta a condizione che nessuno dei componenti del nucleo familiare sia titolare di partita iva e che inoltre i membri maggiorenni eventualmente privi di occupazione siano o studenti regolarmente iscritti ad un corso di studi avente valore legale oppure disoccupati registrati ai centri per l'impiego come soggetti in cerca di occupazione:

**5,80 per mille;**

3) Aliquota abitazione principale, da applicare esclusivamente agli immobili appartenenti alle categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9, a favore dei nuclei familiari nei quali sia presente almeno un componente con grave disabilità, ai sensi della L. n. 104/1992, art. 3, commi 2 e 3, che risultino proprietari esclusivamente dell'abitazione principale e delle relative pertinenze e con certificazione ISEE non superiore a euro 11.000:

**5,80 per mille;**

4) Aliquota abitazioni (categorie catastali da A/1 ad A/9) diverse dall'abitazione principale che **si ano**:

- a) locare con contratto registrato ad uso prima casa con conduttore residente e domiciliato nell'immobile;
- b) assegnate in uso gratuito a parenti ed affini sino al primo grado che vi abbiano la residenza ed il domicilio;
- c) adibite da uno o più comproprietari a propria abitazione principale;

**10,60 per mille;**

5) Aliquota per le abitazioni (categorie catastali da A/1 ad A/9) diverse dall'abitazione principale che **non siano**:

- a) locare con contratto registrato ad uso prima casa con conduttore residente e domiciliato nell'immobile;
- b) assegnate in uso gratuito a parenti ed affini sino al primo grado che vi abbiano la residenza ed il domicilio;
- c) adibite da uno o più comproprietari a propria abitazione principale;

**10,90 per mille;**

6) Aliquota unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 diverse dalle pertinenze delle abitazioni principali:

**10,60 per mille;**

7) Aliquota immobili appartenenti alle categorie catastali C/1 o C/3:

**8,60 per mille;**

8) Aliquota immobili appartenenti alle categorie catastali da D1 a D9 e A/10:

**10,90 per mille;**

9) Aliquota aree edificabili:

**10,90 per mille;**

10) Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale:

**1,00 per mille;**

11) Aliquota terreni agricoli:

**8,60 per mille;**

12) Aliquota altri immobili non compresi nelle categorie precedenti:

**10,90 per mille;**

**DI DARE ATTO** che gli "immobili merce" sono esenti dal pagamento dell'Imu a condizione che sia presentata nei termini la relativa dichiarazione Imu;

**DATO ATTO** che le abitazioni principali non appartenenti alle categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9, nonché le relative pertinenze, all'interno delle quali possono essere comprese, al massimo, n.1 unità immobiliare appartenente alla categoria catastale C/2, n.1 unità appartenente alla categoria catastale C/6 e n.1 unità appartenente alla categoria catastale C/7, sono esenti dal pagamento dell'IMU;

**DATO INOLTRE ATTO** che con riferimento agli immobili ad uso abitativo trovano applicazione fino ad eventuali modifiche normative le seguenti agevolazioni:

a) Abbattimento del 50% della base imponibile (rendita catastale) per le abitazioni, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, assegnate in comodato d'uso registrato a parenti in linea retta di primo grado (e anche al relativo coniuge in caso di decesso del comodatario in presenza di figli minori), che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui si trova il fabbricato assegnato in comodato e possieda, al massimo, soltanto un'ulteriore immobile nello stesso Comune adibito a propria abitazione principale non classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) Abbattimento del 25% dell'imposta dovuta per le abitazioni assegnate in locazione con contratto registrato a canone concordato di cui alla Legge n.431/1998;

**DATO ATTO**, altresì, che ai sensi dell'art.1 c.48 della L. 178/2020 e fino ad eventuali ulteriori modifiche normative, partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1

della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi;

**DATO ATTO**, inoltre, che fino ad eventuali ulteriori modifiche normative sono esenti dal pagamento dell'IMU i terreni agricoli (adibiti cioè alle attività di cui all'art.2135 del Codice Civile), posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione oppure a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile (art.1 comma 758 Legge n.160/2016);

**RITENUTO**, altresì, di dover inserire nella parte dispositiva del presente provvedimento alcune prescrizioni procedurali per l'ottenimento dell'agevolazione comunale sull'aliquota IMU applicata alle abitazioni concesse in comodato o in locazione a canone concordato;

**CONSIDERATO**, infine, di dover pertanto confermare anche per l'anno 2023 l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8% (zerovirgolaottopercento) e l'esenzione totale dal pagamento dell'Addizionale Comunale all'IRPEF per i redditi imponibili annui di importo pari o inferiore ad euro 10.000,00 (diecimila), così come previsto dal vigente art.173 del TUEC;

**VERIFICATA** la propria competenza a deliberare in merito;

**VISTI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile prescritti dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

**CON** n. 9 voti favorevoli, n. 5 voti contrari (Laviani, Gambini, Tiraboschi, Verbari, Locati), nessun astenuto, resi nelle forme di legge da parte dei n. 14 consiglieri comunali presenti e votanti,

## **D E L I B E R A**

**DI CONFERMARE**, per quanto indicato in premessa e che si intende qui integralmente richiamato, anche per l'anno 2023 le seguenti aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) istituita l'art.1 c.738 della Legge n.160/2019 (Legge di Bilancio 2020), avvalendosi pertanto anche per l'anno 2023 della possibilità offerta dal comma 755 dell'art.1 della Legge 160/2019 e già applicata negli anni 2020, 2021 e 2022, di aumentare dall'esercizio 2020 l'aliquota massima IMU dell'1,06 per cento nella stessa misura già costantemente deliberata per la maggiorazione TASI per ognuno degli anni d'imposta dal 2015 al 2019:

1) Aliquota Abitazione principale, da applicare esclusivamente agli immobili appartenenti alle categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9 ed alle relative pertinenze, all'interno delle quali possono essere comprese, al massimo, n.1 unità immobiliare appartenente alla categoria catastale C/2, n.1 unità appartenente alla categoria catastale C/6 e n.1 unità appartenente alla categoria catastale C/7:

**6,30 per mille;**

2) Aliquota abitazione principale e pertinenze, da applicare esclusivamente agli immobili appartenenti alle categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9, per i nuclei familiari titolari esclusivamente di redditi da lavoro dipendente/pensione sia nell'anno precedente a quello di riferimento sia nell'esercizio in corso, proprietari solo dell'abitazione principale e delle relative pertinenze (fino ad un massimo di tre ai sensi del C.C.) e con certificazione ISEE non superiore a euro 8.500. L'agevolazione è riconosciuta a condizione che nessuno dei componenti del nucleo familiare sia titolare di partita iva e che inoltre i membri maggiorenni eventualmente privi di occupazione siano o studenti regolarmente iscritti ad un corso di studi avente valore legale oppure disoccupati registrati ai centri per l'impiego come soggetti in cerca di occupazione:

**5,80 per mille;**

3) Aliquota abitazione principale, da applicare esclusivamente agli immobili appartenenti alle categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9, a favore dei nuclei familiari nei quali sia presente almeno un componente con grave disabilità, ai sensi della L. n. 104/1992, art. 3, commi 2 e 3, che risultino proprietari esclusivamente dell'abitazione principale e delle relative pertinenze e con certificazione ISEE non superiore a euro 11.000:

**5,80 per mille;**

4) Aliquota abitazioni (categorie catastali da A/1 ad A/9) diverse dall'abitazione principale che siano:

- a) locate con contratto registrato ad uso prima casa con conduttore residente e domiciliato nell'immobile;
- b) assegnate in uso gratuito a parenti ed affini sino al primo grado che vi abbiano la residenza ed il domicilio;
- c) adibite da uno o più comproprietari a propria abitazione principale;

**10,60 per mille;**

5) Aliquota per le abitazioni (categorie catastali da A/1 ad A/9) diverse dall'abitazione principale che non siano:

- a) locate con contratto registrato ad uso prima casa con conduttore residente e domiciliato nell'immobile;
- b) assegnate in uso gratuito a parenti ed affini sino al primo grado che vi abbiano la residenza ed il domicilio;
- c) adibite da uno o più comproprietari a propria abitazione principale;

**10,90 per mille;**

6) Aliquota unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 diverse dalle pertinenze delle abitazioni principali:

**10,60 per mille;**

7) Aliquota immobili appartenenti alle categorie catastali C/1 o C/3:

**8,60 per mille;**

8) Aliquota immobili appartenenti alle categorie catastali da D1 a D9 e A/10:

**10,90 per mille;**

9) Aliquota aree edificabili:

**10,90 per mille;**

10) Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale:

**1,00 per mille;**

11) Aliquota terreni agricoli:

**8,60 per mille;**

12) Aliquota altri immobili non compresi nelle categorie precedenti:

**10,90 per mille;**

**DI DARE ATTO** che gli "immobili merce" sono esenti dal pagamento dell'Imu a condizione che sia presentata nei termini la relativa dichiarazione Imu;

**DI STABILIRE** la detrazione sull'abitazione principale in €.200,00 fino a concorrenza dell'imposta dovuta nell'esercizio;

**DI CONFERMARE** che il Comune di Cornaredo si è avvalso continuativamente con espressa deliberazione del Consiglio Comunale (deliberazioni C.C. n.31/2015, n.14/2016, n.6/2017, n.57/2017 e n.7/2019), per ognuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 della possibilità di applicare la maggiorazione TASI, prevedendo costantemente un incremento dello 0,5 per mille dell'aliquota TASI sulle abitazioni principali (dal 2,5 al 3 per mille) e dello 0,3 sull'aliquota da applicare sulle altre tipologie (da 10,60 a 10,90 per mille altri immobili – da 6,00 al 6,30 per mille sulle abitazioni principali di lusso, etc.);

**DI DARE ATTO**, inoltre, che il Comune di Cornaredo con deliberazioni C.C. n.8/2020, C.C. n.12/2021 e C.C. n. 12/2022 si è avvalso negli anni 2020, 2021 e 2022 della possibilità offerta dal comma 755 dell'art.1 della Legge 160/2019 di aumentare l'aliquota massima IMU, fissata all'1,06 per cento, nella stessa misura indicata al punto precedente e già costantemente deliberata per la maggiorazione TASI per ognuno degli anni d'imposta dal 2015 al 2019;

**DI DARE ATTO** che le abitazioni principali non appartenenti alle categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9, nonché le relative pertinenze, all'interno delle quali possono essere comprese, al massimo, n.1 unità immobiliare appartenente alla categoria catastale C/2, n.1 unità appartenente alla categoria catastale C/6 e n.1 unità appartenente alla categoria catastale C/7, sono esenti dal pagamento dell'IMU;

**DI DARE INOLTRE ATTO** che con riferimento agli immobili ad uso abitativo e fino ad eventuali modifiche normative trovano applicazione le seguenti agevolazioni:

a) Abbattimento del 50% della base imponibile (rendita catastale) per le abitazioni, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, assegnate in comodato d'uso registrato a parenti in linea retta di primo grado (e anche al relativo coniuge in caso di decesso del comodatario in presenza di figli minori), che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui si trova il fabbricato assegnato in comodato e possieda, al massimo, soltanto un'ulteriore immobile nello stesso Comune adibito a propria abitazione principale non classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) Abbattimento del 25% dell'imposta dovuta per le abitazioni assegnate in locazione con contratto registrato a canone concordato di cui alla Legge n.431/1998;

**DI DARE ATTO**, altresì, che fino a successive modifiche normative, ai sensi dell'art.1 c.48 della L. 178/2020, partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di



corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi;

**DI DARE ATTO**, infine, che fino ad eventuali modifiche normative sono esenti dal pagamento dell'IMU i terreni agricoli (adibiti cioè alle attività di cui all'art.2135 del Codice Civile), posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione oppure a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile (art.1 comma 758 Legge n.160/2016);

**DI STABILIRE** che i proprietari di abitazioni diverse da quella principale aventi le caratteristiche indicate ai precedenti punti 4) a), 4) b) e 4) c) (locate o assegnate in uso gratuito) sono tenuti, per poter applicare nell'anno d'imposta 2020 sulle predette unità immobiliari l'aliquota del 10,60 per mille in luogo di quella superiore del 10,90 per mille, a darne comunicazione scritta al Comune, ove non già presentata e non ancora scaduta, a pena di decadenza entro il 31 gennaio 2021 utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica disponibile presso l'Ufficio Tributi e sul sito internet dell'Ente, nella quale dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- per le abitazioni locate con contratto registrato ad uso prima casa con conduttore residente e domiciliato nell'immobile, gli identificativi catastali dell'immobile, i dati anagrafici del locatario, gli estremi di registrazione e la durata del contratto di locazione, allegando al modulo compilato copia del contratto;

- per le abitazioni assegnate in uso gratuito a parenti ed affini sino al primo grado o adibite da uno o più comproprietari ad abitazioni principali, gli estremi anagrafici, il grado di parentela dell'utilizzatore residente o domiciliato nell'immobile e la durata dell'assegnazione;

**DI STABILIRE**, inoltre, che l'agevolazione di cui al punto precedente può essere riconosciuta anche retroattivamente per gli esercizi d'imposta precedenti ed anche in assenza della comunicazione scritta richiesta, a condizione che i requisiti per l'ottenimento dell'agevolazione stessa siano desumibili in maniera incontrovertibile da denunce presentate ai fini della TARI (Tributo sui Rifiuti) dal proprietario o dall'utilizzatore dell'immobile, nel qual caso l'agevolazione sarà riconosciuta dal momento della presentazione delle stesse denunce TARI;

**DI CONFERMARE**, infine, per quanto indicato in premessa e che si intende qui integralmente richiamato, anche per l'anno 2023 l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8% (zerovirgolaottopercento) e l'esenzione totale dal pagamento dell'Addizionale Comunale all'IRPEF per i redditi imponibili annui di importo pari o inferiore ad euro 10.000,00 (diecimila), così come previsto dal vigente art.173 del TUEC;

**DI DARE ATTO** che per essere efficace la presente deliberazione deve essere inserita nel più breve tempo possibile nel Portale del federalismo fiscale, affinché sia pubblicata sull'apposito sito internet;

**SUCCESSIVAMENTE** la presente deliberazione, con la seguente separata votazione:  
n. 9 voti favorevoli, n. 5 voti contrari (Laviani, Gambini, Tiraboschi, Verbari, Locati), nessun astenuto, resa nelle forme di legge da parte dei n. 14 consiglieri comunali presenti e votanti, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.

Il presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

**Il Presidente**  
DAMETTI SUSANNA

**Il Segretario Comunale**  
RAGOSTA FLAVIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82.



**Comune di Cornaredo**  
**(Città Metropolitana di Milano)**

\*\*\*\*\*

**PROPOSTA PER CONSIGLIO COMUNALE**

**Area Finanziaria / Servizio Tributi**

**Proposta N° 2023 / 17**

Oggetto: CONFERMA PER L'ANNO 2023 DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA  
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DELL'ALIQUOTA E DELLA SOGLIA DI ESENZIONE  
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

---

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267.

Favorevole

Contrario

Cornaredo, lì 17-03-2023

Sottoscritto dal Funzionario  
(MIDOLO FABIO)  
con firma digitale



**Comune di Cornaredo**  
**(Città Metropolitana di Milano)**

\*\*\*\*\*

**PROPOSTA PER CONSIGLIO COMUNALE**

**Area Finanziaria / Servizio Tributi**

**Proposta N° 2023 / 17**

Oggetto: CONFERMA PER L'ANNO 2023 DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA  
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DELL'ALIQUOTA E DELLA SOGLIA DI ESENZIONE  
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

---

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267.

Favorevole

Contrario

Cornaredo, lì 17-03-2023

Sottoscritto dal Funzionario  
(MIDOLO FABIO)  
con firma digitale



**Comune di Cornaredo  
(Città metropolitana di Milano)**

\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29-03-2023

**OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2023 DELLE ALIQUOTE E DELLE  
DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E  
DELL'ALIQUOTA E DELLA SOGLIA DI ESENZIONE  
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

Si certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio del Comune a partire dal giorno 03-04-2023 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Atto esecutivo il 14-04-2023 a norma dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. n. 267/2000.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott.ssa FLAVIA RAGOSTA  
con firma digitale

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82.